Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 agosto 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per martedì 18 agosto 1953, alle ore 17, in 8ª seduta pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451, recante disposizioni sugli scrutinii e sugli esami nelle Scuole secondarie per l'anno scolastico 1952-53 *Relatore* Lamberti.

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1953, n. 452, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento *Relatore* Menghi.

(4138)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1953, n. 568.

Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per l'industria e per il commercio e per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI — ZOLI — PELLA — CAMPILLI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

Regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri dipendenti da privati datori di lavoro.

Disciplina del rapporto di lavoro.

Art. 1.

Agli effetti della legge 26 agosto 1950, n. 860, non sono considerate lavoratrici alle dipendenze di datori di lavoro:

a) le allieve dei laboratori scuola non aventi fini di speculazione, autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

b) le parenti e le affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico.

Art. 2.

Ai fini della esclusione del divieto di licenziamento di cui al secondo comma, lettera *c*), dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'assunzione in servizio per lavorazione temporanea o a tempo determinato deve essere giustificata dalle esigenze tecniche della lavorazione e risultare da atto scritto.

L'apposizione del termine è priva di effetto, se è fatta per eludere le disposizioni che riguardano il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3.

Tra le lavoratrici assunte a tempo determinato, per le quali, a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è escluso il divieto di licenziamento, si intendono comprese le braccianti agricole giornaliere.

Art. 4.

Sono abilitati a rilasciare i certificati medici previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860:

a) gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici della Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, i medici dell'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità;

b) in sede di controllo, gli ispettori medici del lavoro ed i medici incaricati dall'Ispettorato del lavoro.

Salvo quanto è disposto dall'art. 10, i medici suindicati sono obbligati a prestare, senza spesa per la lavoratrice, per il datore di lavoro e per gli Istituti assicuratori di cui allo art. 26 del presente regolamento, l'opera loro per il rilascio in duplice copia dei certificati previsti dal precedente comma e per gli accertamenti a tale uopo necessari, da loro eseguiti.

Art. 5.

Il certificato di gravidanza deve indicare:

a) il cognome e il nome della lavoratrice;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio

d) la denominazione e la sede dell'azienda od ufficio presso il quale la lavoratrice presta la sua opera e la lavorazione cui è addetta;

e) l'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità;

f) il mese di gestazione alla data della visita;

g) la data presunta del parto.

Gli elementi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono inseriti nel certificato in base alla dichiarazione della lavoratrice che ne risponde della veridicità.

Art. 6.

Per usufruire dei benefici connessi con lo stato di gravidanza, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice deve consegnare al datore di lavoro e contemporaneamente all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, il certificato medico di gravidanza di cui all'articolo precedente

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare alla interessata ricevuta del certificato medico ed a conservare detto documento per un anno

L'Istituto assicuratore deve trasmettere mensilmente allo Ispettorato del lavoro competente per territorio l'elenco delle lavoratrici che hanno consegnato il certificato di gravidanza, indicando per ognuna di esse gli elementi di cui al precedente art. 5.

Art. 7.

Qualora il certificato medico di gravidanza non sia stato rilasciato in conformità al disposto degli articoli 4 e 5, il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore sono tenuti, entro dieci giorni dalla recezione, a richiedere la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

Salvo l'obbligo della regolarizzazione, il certificato medico non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 è tuttavia valido agli effetti della legge 26 agosto 1950, n. 860, connessi con lo stato di gravidanza quando contenga la data presunta del parto.

Il certificato medico dal quale risulta lo stato di gravidanza è idoneo unicamente agli effetti di cui all'art. 3 della legge sopra citata.

Art. 8.

Il datore di lavoro e l'Istituto assicuratore, ricevuto il certificato di gravidanza, hanno diritto di richiedere una visita medica di controllo all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Detta visita sarà effettuata entro dieci giorni dalla recezione della suindicata richiesta a mezzo di un ispettore medico del lavoro o di un medico incaricato dall'Ispettorato del lavoro, scelto preferibilmente fra i medici di cui all'art. 4, lett. *a)* del presente regolamento.

Ove siano ritenute necessarie ricerche biologiche, l'Ispettorato del lavoro stabilirà quale laboratorio dovrà provvedervi e fisserà, altresì, il termine massimo di 10 giorni, nel quale la lavoratrice dovrà sottoporsi al controllo.

Fino a che non sia stato rilasciato il certificato medico di controllo, quello esibito dalla lavoratrice continua a fare stato a tutti gli effetti.

Art. 9.

La lavoratrice gestante che senza giustificato motivo si sottragga alle visite mediche ed agli altri controlli previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, e dal presente regolamento, decade dai diritti a lei derivanti dalla legge suddetta.

Art. 10.

Sono a totale carico dell'Istituto assicuratore le spese e gli oneri, sia per la visita di controllo eseguita dal medico incaricato, sia per le ricerche biologiche.

Art. 11.

Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio, previsti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860, la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro ed all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, entro e non oltre il 15° giorno dopo il parto, salvo il disposto di cui al quarto comma dell'art. 13, il certificato di nascita, rilasciato dall'Ufficio di stato civile od il certificato di assistenza al parto, di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, dal quale risulti la data del parto. Quest'ultimo certificato sarà vidimato dal Sindaco.

In caso di aborto spontaneo o terapeutico la lavoratrice ha l'obbligo di trasmettere entro quindici giorni al datore di lavoro ed all'Istituto presso il quale è assicurata per il trattamento di maternità, un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Il rilascio del certificato non esime il medico chirurgo dall'obbligo della denuncia dell'aborto ai sensi di legge.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 21 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intende per aborto la interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione.

E' considerata invece come parto a tutti gli effetti l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, anche se tale evento si verifichi prima dell'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro prevista dall'art. 5 della legge predetta.

Art. 13.

Qualora la lavoratrice, dopo il licenziamento, consegni al datore di lavoro il certificato medico attestante la sussistenza dello stato di gravidanza in epoca anteriore al licenziamento stesso, il rapporto di lavoro è ripristinato fino al termine del periodo di gestazione.

Il rapporto di lavoro è ugualmente ripristinato, fino al compimento di un anno di età del bambino, qualora la lavoratrice dopo il licenziamento consegni al datore di lavoro il certificato comprovante la nascita del bambino medesimo in epoca anteriore alla risoluzione del rapporto.

Il disposto di cui ai precedenti comma non si applica nei casi di licenziamento effettuati a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Agli effetti del primo comma del presente articolo il certificato di gravidanza deve essere prodotto al datore di lavoro entro 90 giorni dalla notifica del licenziamento; agli effetti del secondo comma il certificato di nascita deve essere prodotto entro 15 giorni dalla notifica del licenziamento.

Per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la presentazione dei certificati di cui ai precedenti comma, durante il quale la lavoratrice, in conseguenza del licenziamento stesso, non ha prestato la propria opera, essa non ha diritto ad alcuna retribuzione.

Art. 14.

Le visite mediche periodiche, previste dal secondo comma dell'art. 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono eseguite su richiesta delle gestanti e delle puerpere, secondo le modalità che all'uopo verranno determinate dall'Istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di malattia.

Art. 15.

I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri ai quali non possono essere adibite le lavoratrici gestanti e puerpere ai sensi dell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono quelli indicati nella allegata tabella vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 16.

Agli effetti degli articoli 4 e 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intende per allattamento diretto l'allattamento al seno e quello misto.

Art. 17.

Le lavoratrici gestanti o puerpere che in applicazione dell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, siano addette a mansioni diverse da quelle abituali, conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte.

Art. 18.

Agli effetti dell'art. 5 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si intendono addette all'industria, e rispettivamente addette ai lavori agricoli, sia le operaie che le impiegate dei predetti settori produttivi.

Art. 19.

Qualora l'Ispettorato del lavoro disponga la estensione del periodo di assenza dal lavoro, di cui all'art. 5, lett. *a*), della legge 26 agosto 1950, n. 860, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge medesima, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, redigerà apposita prescrizione in duplice copia, trasmettendone una al datore di lavoro e una all'Istituto assicuratore.

Art. 20.

La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di sei mesi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata dalla legge 23 maggio 1951, n. 394, deve darne comunicazione al datore di lavoro indicando il periodo dell'assenza.

La lavoratrice può avvalersi della facoltà prevista dalle disposizioni richiamate nel precedente comma anche se, trascorso il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, abbia ripreso servizio nell'azienda. Il periodo di assenza facoltativa deve però essere usufruito, senza soluzione di continuità, prima del compimento di un anno di età da parte del bambino.

Art. 21.

La lavoratrice che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, deve presentare all'Ispettorato del lavoro la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo stesso.

L'Ispettorato del lavoro, effettuato il controllo, rilascerà apposita dichiarazione che l'interessata presenterà al datore di lavoro.

Art. 22.

I periodi di riposo stabiliti dall'art. 9 della legge 26 agosto 1950, n. 860, debbono essere distribuiti nell'orario di lavoro in modo conforme alle esigenze fisiologiche dell'allattamento.

L'Ispettorato del lavoro potrà ordinare modificazioni alla distribuzione di tali periodi di risposo ove ritenga che quella disposta dal datore di lavoro non risponda alle suddette esigenze.

Art. 23.

L'Ispettorato del lavoro ha facoltà di disporre, per le aziende che praticano orari di lavoro su più turni, che la lavoratrice, su propria richiesta, venga assegnata ad altro turno più conveniente alle necessità dell'allattamento, quando non ostino esigente tecniche.

Art. 24.

L'Ispettorato del lavoro, su istanza del datore di lavoro, può ridurre i periodi di riposo a mezz'ora ciascuno quando la camera d'allattamento e l'asilo nido, messi a disposizione della lavoratrice, siano ubicati nelle immediate adiacenze dei locali di lavoro.

Art. 25.

Nel caso di cui all'art. 11, ultimo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'Ispettorato del lavoro, sentito il parere delle locali Associazioni sindacali di categoria, provvede, ove ne riconosca la necessità in relazione alla mano d'opera femminile impiegata ed alla densità con la quale essa si distribuisce nelle singole zone, alla istituzione di camere di allattamento o di asili nido per i bambini delle braccianti, salariate e compartecipanti.

L'allestimento e l'esercizio delle camere di allattamento e degli asili nido sono affidati all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia. L'Ispettorato del lavoro esercita il controllo amministrativo.

L'onere finanziario relativo è posto a carico delle aziende agricole della zona, in proporzione al numero di giornate necessario alla coltivazione dei fondi condotti in economia ed a compartecipazione a carico di ciascuna di esse, accertate ai fini della applicazione dei contributi agricoli unificati, di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni.

Il fabbisogno finanziario per l'allestimento e per l'esercizio delle camere di allattamento e degli asili nido è determinato in via preventiva, sentiti, se del caso, gli Uffici tecnici locali, dall'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Detto fabbisogno sarà comunicato agli Uffici provinciali del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, i quali provvederanno a ripartirlo, secondo i criteri di cui al terzo comma del presente articolo, fra le ditte accertate ai fini del pagamento dei contributi agricoli unificati ed a riscuoterlo secondo le norme e le modalità previste per l'esazione dei contributi medesimi.

Gli Uffici provinciali suddetti provvederanno all'accredito delle somme riscosse ad apposito conto intestato all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia.

Qualora, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma, sussista la possibilità che le lavoratrici, mediante apposite convenzioni, siano ammesse ad usufruire di camere di allattamento o di asili nido diretti o gestiti da Enti di assistenza, l'Ispettorato del lavoro, valutate le circostanze, promuoverà le convenzioni suddette.

Per la ripartizione dell'onere finanziario derivante dalla ammissione delle lavoratrici ai servizi assistenziali predetti e per la riscossione del relativo contributo si applicano i criteri e le modalità previste dal terzo, quarto, quinto e sesto comma.

Qualora nel termine fissato dall'Ispettorato del lavoro non si addivenga alla stipulazione delle suddette convenzioni, lo Ispettorato stesso provvederà a norma del primo comma del presente articolo.

Disciplina del trattamento di previdenza

Art. 26.

L'indennità giornaliera di cui all'art. 17, primo comma, della legge 26 agosto 1950, n. 860, e l'indennità una tantum di cui all'art. 22 della predetta legge, sono corrisposte alle lavoratrici gestanti e puerpere, aventi comunque diritto in caso di malattia al relativo trattamento economico, rispettivamente dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie o dagli altri Enti cui è affidata l'assicurazione obbligatoria di malattia, qualora all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge medesima, e salvo, per le lavoratrici dell'agricoltura, quanto previsto dall'art. 31 del presente regolamento, risulti in atto il rapporto di lavoro con la corresponsione del relativo salario.

Le lavoratrici gestanti che si trovino sospese od assenti dal lavoro senza retribuzione all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera purchè fra l'inizio della sospensione o dell'assenza e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni; qualora l'assenza sia dovuta a malattia o ad infortunio sul lavoro l'indennità giornaliera spetta alla lavoratrice gestante qualunque sia la durata dell'assenza stessa.

L'indennità giornaliera è corrisposta, invece, direttamente ed a proprio carico, dal datore di lavoro, qualora, in base alle vigenti disposizioni di legge, le lavoratrici dipendenti non abbiano diritto, in caso di malattia, al trattamento economico da parte degli enti assicuratori di cui al primo comma.

Art. 27.

Per poter conseguire l'indennità giornaliera di cui al primo comma del precedente articolo, le lavoratrici gestanti sono tenute a presentare all'Istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di maternità apposita domanda corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro attestante

l'effettuato allontanamento dal lavoro della dipendente ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

La corresponsione dell'indennità giornaliera nel periodo di assenza obbligatoria dal lavoro successiva al parto è subordinata alla presentazione all'Istituto assicuratore del certificato di nascita o del certificato di assistenza al parto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 28.

Il godimento della indennità giornaliera decorre dal primo giorno del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro e cessa allo scadere dell'ultimo giorno del periodo medesimo.

Ove però la domanda di indennità giornaliera sia presentata oltre il 15° giorno dalla data di decorrenza del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, il godimento della indennità stessa decorre dalla data di presentazione della domanda all'Istituto assicuratore.

Art. 29.

La retribuzione media globale giornaliera di cui alla lettera *a*) dell'art. 18 della legge 26 agosto 1950, n. 860, si ottiene dividendo l'ammontare complessivo della retribuzione percepita dalla lavoratrice nei due periodi di paga previsti dalla disposizione suddetta per il numero delle ore di lavoro effettuate e moltiplicando il quoziente ottenuto per otto.

Ai fini della determinazione della indennità giornaliera dovuta alle impiegate, l'importo della retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per trenta l'ammontare della retribuzione di cui alla lettera *b*) dell'art. 18 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Per le lavoratrici gestanti che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 26, l'indennità giornaliera è calcolata in base alla retribuzione percepita nei due periodi di paga scaduti e immediatamente precedenti il giorno nel quale ha avuto inizio la sospensione o l'assenza.

Art. 30.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, deve essere computato nell'anzianità di servizio e ai fini della tredicesima mensilità, della gratifica natalizia e delle ferie.

I ratei di gratifica natalizia relativi al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sono, per l'aliquota dovuta a norma dell'art. 17 della legge, a carico dell'Istituto assicuratore tenuto a corrispondere l'indennità giornaliera e per la rimanente parte a carico del datore di lavoro.

Art. 31.

Le lavoratrici dell'agricoltura gestanti e puerpere hanno diritto all'indennità prevista dall'art. 22 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ove, all'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, siano comprese negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Tuttavia la lavoratrice agricola è ammessa al godimento dell'indennità di cui al precedente comma purchè esibisca all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie il certificato provvisorio rilasciato a norma dell'art. 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori per i contributi unificati in agricoltura, di data non posteriore al 15° giorno precedente l'inizio del periodo di assenza obbligatoria dal lavoro.

Qualora la domanda di indennità documentata a norma dell'art. 27 del presente regolamento ed eventualmente corredata del certificato di cui al comma precedente, non sia stata presentata almeno trenta giorni prima del parto, la lavoratrice agricola perde il diritto alla prima rata dell'indennità.

La corresponsione della seconda rata dell'indennità è subordinata alla presentazione all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie del certificato di nascita o del certificato di assistenza al parto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 32.

L'assistenza al parto di cui all'art. 8 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è dovuta alle lavoratrici anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per sospensione o cessazione del medesimo, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era in atto.

A tal fine la sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo iniziale della gravidanza si ritiene accertata quando il nome della lavoratrice gestante risulti incluso negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti, rimessi dal datore di lavoro, per il periodo considerato, all'Istituto assicuratore ai fini della assicurazione di malattia, e, se trattasi di lavoratrice della agricoltura, ove l'interessata risulti iscritta, all'inizio della gravidanza, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

L'assistenza al parto di cui al primo comma del presente articolo comprende l'assistenza ostetrica domiciliare da parte della levatrice, la fornitura del pacco ostetrico ed il ricovero in ospedale in caso di parto distocico o di complicanze che intervengano nel processo gravidico o di parto.

Art. 33.

I datori di lavoro di ciascun settore della produzione provvedono al versamento del contributo supplementare di cui all'art. 23 della legge 26 agosto 1950, n. 860, in addizionale al contributo per l'assicurazione obbligatoria di malattia, con la osservanza delle norme vigenti per ciascuno dei settori medesimi ai fini del calcolo e del versamento del contributo dovuto per detta assicurazione.

Il contributo supplementare è applicato sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti ai quali compete, in caso di malattia, la relativa indennità.

Il versamento del contributo supplementare deve essere effettuato dai datori di lavoro dei diversi settori della produzione, eccettuato il settore dell'agricoltura, unitamente alla presentazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti e alla rimessa del contributo per l'assicurazione di malattia.

I datori di lavoro sono esclusi dall'obbligo del versamento del contributo supplementare di cui al citato art. 23, per quei dipendenti che, in base alle vigenti disposizioni legislative, non hanno diritto alla indennità di malattia da parte degli Istituti assicuratori.

Art. 34.

Nei casi in cui, agli effetti del contributo per l'assicurazione di malattia, la retribuzione è stabilita in misura convenzionale, il contributo supplementare deve essere applicato sulla retribuzione convenzionale in aggiunta a quello per l'assicurazione di malattia.

Quando la corresponsione della retribuzione è effettuata in tutto o in parte, per qualsiasi causa, anche in giornate comprese nei periodi di assenza dal lavoro, l'obbligo contributivo permane per tutta la durata di corresponsione della retribuzione stessa.

Art. 35.

In caso di permanenza o di indebita riassunzione al lavoro della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, ferme restando le penalità per il datore di lavoro previste dall'art. 33 della legge 26 agosto 1950, n. 860, l'Istituto assicuratore non corrisponde le indennità di cui agli articoli 17 e 22 della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro vietato dalla legge o alla quota di indennità una tantum riferentesi al periodo nel quale ha avuto luogo la violazione delle norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge predetta.

L'importo delle giornate di indennità o delle quote della indennità una tantum indebitamente percepite dalla lavoratrice in conseguenza della violazione di cui al comma precedente, è rimborsato all'Istituto assicuratore dal datore di lavoro.

Art. 36.

L'amministrazione dei fondi costituiti dai proventi dei contributi di cui agli articoli 23 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è tenuta dai competenti Istituti ed Enti assicuratori con separata evidenza contabile degli introiti e delle spese.

Art. 37.

L'Istituto assicuratore è tenuto a corrispondere le prestazioni economiche e sanitarie di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del presente regolamento, salva la facoltà di rivalersi verso il datore di lavoro inadempiente del costo delle prestazioni medesime.

Norme penali

Art. 38.

Il datore di lavoro che, in evasione agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 6, non rilasci alla lavoratrice interessata ricevuta del certificato medico di gravidanza o non conservi detto documento per un anno, è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000.

Art. 39.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la lavoratrice che non denunci al datore di lavoro ed all'Istituto assicuratore l'avvenuto aborto, fermo restando l'obbligo di rimborsare al predetto Istituto l'importo dell'indennità indebitamente percepita, è punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000.

Art. 40.

Con separato provvedimento saranno dettate norme regolamentari per le dipendenti degli Uffici e delle Aziende dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

Tabella indicante lavori pericolosi, faticosi e insalubri.

Ai fini delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono da considerarsi lavori pericolosi, faticosi o insalubri:

a) quelli compresi nelle tabelle *A* e *B*, approvate con regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, indicante i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione con le cautele e le condizioni necessarie;

b) quelli indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 8 giugno 1938, che determina le attività per le quali è obbligatoria la visita medica periodica alle donne ed ai fanciulli, quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano condizioni di insalubrità derivanti da eccesso o da sbalzi notevoli di temperatura o da eccesso di umidità, ovvero da sviluppi di polveri, di fumi, di gas, di vapori o da manipolazione di sostanze tossiche, caustiche o fortemente irritanti;

c) quelli indicati dal decreto Ministeriale 20 marzo 1929, che approva l'elenco delle lavorazioni nelle quali si adoperano e producono sostanze tossiche, od infettanti agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche prescritte dall'art. 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro;

d) i lavori su scale e impalcature mobili o, anche se fisse, quando presentino condizioni di disagio o di scarsa sicurezza;

e) i lavori che obbligano ad una prolungata stazione in piedi o ad una posizione di lavoro particolarmente affaticante. Qualora le esigenze di lavoro consentano di porre a disposizione delle lavoratrici un sedile, questo deve essere di altezza conveniente, deve essere munito di spalliera e deve consentire l'appoggio dei piedi;

f) i lavori su macchine mosse a pedale, ovvero su macchine comandate a pedale quanto il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo;

g) i lavori su macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;

h) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno, nel trattamento delle piante, nella conservazione del prodotto e nella cura del bestiame.

i) i lavori di monda e di trapianto del riso durante il periodo della gestazione e per tre mesi dopo il parto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1953, n. 569.

Immissione alla vendita al pubblico della sigaretta di produzione nazionale denominata « Canasta ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1953 viene iscritto nella tariffa generale di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nazionali il seguente prodotto:

Sigaretta « Canasta » a L. 16.000 il kg. convenzionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 105. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1953.

Costituzione della Commissione di revisione per la disciplina del riso nazionale in esportazione.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti la legge 23 giugno 1927, n. 1272, il regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1151, concernente la disciplina del marchio nazionale di esportazione ed il regolamento approvato con il regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172, nonchè il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, che riunisce, integra e coordina le disposizioni concernenti il marchio nazionale di esportazione;

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842, modificato con il regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1845, che determina i tipi e le denominazioni ufficiali del riso lavorato diretto all'estero e l'applicazione del marchio nazionale all'esportazione del riso;

Visto il regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso nonchè alla costituzione di una Commissione di revisione per la disciplina del riso nazionale in esportazione;

Ritenuto che a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451 e dell'art. 11 del regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, la Commissione di revisione va costituita dal Ministro per l'economia nazionale;

Ritenuto che le attribuzioni del cessato Ministero per l'economia nazionale sono attualmente demandate — ai fini dei regi decreti-legge dell'8 gennaio 1928, n. 486 e del 27 luglio 1934, n. 1451 — al Ministro per il commercio con l'estero, in applicazione del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza;

Ritenuto che le attribuzioni del Ministero delle corporazioni sono, ai fini dei suddetti regi decreti-legge 8 gennaio 1928, n. 486, e 27 luglio 1934, n. 1451, demandate al Ministero del commercio con l'estero, in applicazione del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, al Ministero dell'industria e commercio, in applicazione del decreto luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 304, del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Ritenuto che a norma dei regi decreti-legge dell'8 gennaio 1928, n. 486, e del 27 luglio 1934, n. 1451, la Commissione medesima è composta dal direttore della Stazione sperimentale di risicoltura che la presiede, nonchè da rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'esportazione, dell'Ente Nazionale Risi, e delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dell'industria e del commercio;

Ritenuto che l'Istituto nazionale per l'esportazione, istituito con regio decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, ha, dopo successive denominazioni, assunto, con decreto luogotenenziale del 10 agosto 1944, n. 180, la denominazione di Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuto che la designazione dei rappresentanti delle Confederazioni nazionali degli agricoltori, dell'industria e commercio, va fatta dal Ministero dell'industria e commercio a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'art. 8 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione di revisione;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai competenti Ministeri sopra specificati;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di revisione di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, convertito nella legge 14 gennaio 1935, n. 99, è così costituita:

Sampietro Giovanni, direttore della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente;

Borasio Luigi, vice direttore della Stazione sperimentale di risicoltura, presidente supplente;

Scala Giuseppe, rappresentante effettivo dell'Istituto nazionale del commercio estero;

Fois Giorgio, rappresentante supplente dello stesso Istituto;

Ramponi Anselmo, rappresentante effettivo dell'Ente Nazionale Risi;

Pagani Giovanni, rappresentante supplente dello stesso Ente;

Cipriano Madonnini, rappresentante effettivo della categoria degli agricoltori;

Gariboldi Armando, rappresentante effettivo della categoria degli industriali;

Malgara Carlo, rappresentante supplente della stessa categoria;

Vasconi Mario, rappresentante effettivo della categoria dei commercianti;

Cannavale Domenico, rappresentante supplente della stessa categoria.

Art. 2.

Ai membri di cui al precedente articolo estranei all'Amministrazione dello Stato, è corrisposta, per ogni giorno di seduta, la medaglia di presenza statuita dai commi primo e secondo dell'art. 27 del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, approvato con regio decreto 17 novembre 1927, n. 2172, e successive modificazioni in relazione all'art. 23 del regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486.

Art. 3.

I componenti della Commissione di cui ai precedenti articoli, che rappresentano le categorie degli agricoltori, degli industriali e dei commercianti durano in carica un anno a decorrere dalla data del presente decreto; tuttavia continuano nelle loro attribuzioni fino a che non siano stati sostituiti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1953

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1953
Registro n. 4 *Commercio estero, foglio n.* 340. — Costa Albesi

(4040)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1953.

Messa in liquidazione della « Carbocoke » - Società anonima italiana importazione combustibili - con sede in Milano, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la « Carbocoke » Società anonima italiana importazione combustibili con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 9 e nominato sequestratario il dottor Franco Zancopè, che con decreto 12 maggio 1949 è stato sostituito con l'avv. Luciano Elmo;

Ritenuto che la suindicata Società non è più in grado di svolgere la sua attività e di adempiere le obbligazioni ed occorre pertanto metterla in liquidazione;

Vista la deliberazione in data 28 maggio 1953 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 8 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

La « Carbocoke » Società anonima italiana importazione combustibili con sede in Milano, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Luciano Elmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1953

Il Ministro: PELLA

(3784)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1953.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1364, che stabilisce l'ordinamento dell'Azienda predetta;

Visto il decreto interministeriale 14 marzo 1952, con il quale è stato nominato il Collegio sindacale dell'Azienda stessa per il triennio 1° gennaio 1952-31 dicembre 1954;

Vista la lettera n. 3993 del 28 aprile 1953, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha comunicato che il prof. Pietro Onida non ha accettato l'incarico, e ha designato in sua sostituzione il rag. Cesare Masetti Fedi;

Decreta:

Il rag. Cesare Masetti Fedi è nominato membro effettivo del Collegio sindacale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani, in sostituzione del prof. Pietro Onida, ed in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1953

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1953
Registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 268

(3836)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1953.

Approvazione del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, al parere della Commissione incaricata dell'esame del piano stesso;

Considerato che il detto piano è stato affisso dal 18 gennaio al 18 aprile 1951, all'albo del comune di Genova, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 5 della legge sopraindicata;

Considerato inoltre che l'Amministrazione ha esaminato, sentita la Commissione incaricata dell'esame del piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario, le opposizioni contro il piano stesso e che per ciascuna di esse ha adottato le soluzioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località dandone comunicazione agli interessati;

Decreta:

E' approvato il predetto piano territoriale paesistico di Genova-Nervi-Sant'Ilario predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Genova con la collaborazione del comune di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Detta *Gazzetta Ufficiale* dovrà essere affissa, insieme alla planimetria della zona e al regolamento del piano, all'albo del comune di Genova e vi rimarrà affisso per il prescritto periodo di tre mesi.

Roma, addì 4 luglio 1953

Il Ministro: SEGNI

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a mare di corso Cavallotti tra via Vesco e via Nobel, sita nell'ambito del comune di San Remo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Imperia per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 maggio 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a mare di corso Cavallotti tra via Vesco e via Nobel sita nell'ambito del comune di San Remo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di San Remo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta costituisce un quadro naturale di rara bellezza paesistica visibile dalla via Aurelia;

Decreta:

La zona sopradescritta sita nel territorio del comune di San Remo, confinante a nord con corso Cavallotti, a sud con terreni demaniali della spiaggia, ad est con via Vesco, ad ovest con Villa Zirio e via Nobel; escluso il mappale n. 723 F 45 sede della linea ferroviaria GE-Ventimiglia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Imperia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di San Remo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 luglio 1953

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Imperia

Estratto elenco compilato nella seduta del 9 maggio 1952

Verbale n. 8

(*Omissis*.).

SAN REMO — Zona a mare di corso Cavallotti tra via Vesco e via Nobel.

Zona residenziale con costruzioni a carattere estensivo contornata da una folta vegetazione formante un quadro naturale che si scorge dalla via Aurelia e dalla ferrovia (art. 1, comma 4).

A confini:

nord, corso Cavallotti;

sud, terreni demaniali della spiaggia (Demanio marittimo);

est, via Vesco;

ovest, Villa Zirio e via Nobel;

escluso il mappale n. 723 F. 45 sede della linea ferroviaria GE-Ventimiglia.

(*Omissis*.).

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1953.

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Pavia a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni Comuni della provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, numero 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Monte di credito su pegno di Pavia;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Pavia è autorizzato a compiere nel territorio dei comuni di Pavia, Albuzzano, Battuda, Bereguardo, Bornasco, Carbonara al Ticino, Cura Carpignano, Fossarmato, Linarolo, Marcignago, Mirabello, San Genesio, San Martino Siccomario, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Trivolzio, Valle Salimbene e Zerbolò (provincia di Pavia) le operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e le condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3782)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 21 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Caltanissetta e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Caltanissetta, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Geraci dott. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Matraxia dott. Antonio, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Castiglione ing. Raffaele, rappresentante del Genio civile;

Amato ing. Ernesto, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Vigiani dott. Danilo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Faletra dott. Guido, Gallo Giuseppe, Farruggia Salvatore, Pantaleone Luigi, Vajola Luigi, Arnone rag. Bernardo e Grimaldi Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Forte dott. Aristide, Pantano geom. Luigi, Polizzi Alfredo e Tumminelli Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Lo Porto Gaspare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1953

p. *Il Ministro*: Delle Fave

(3997)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 1° agosto 1953.

Inclusione tra le malattie infettive della febbre Q (infezione da Coxiella burneti).

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato il verificarsi di numerosi casi di febbre Q (infezione da Coxiella burneti) nel territorio della Repubblica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla inclusione di tale affezione tra le malattie infettive dell'uomo che danno luogo all'adozione delle misure sanitarie, di cui al capo 1° del titolo V del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 253 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 1, 2 e 4 del decreto Ministeriale 23 aprile 1940;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/*B*;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Alle malattie, indicate nell'art. 1, lettera *a*), del decreto Ministeriale 23 aprile 1940 è aggiunta:

la febbre Q (infezione da Coxiella burneti).

Art. 2.

Per le denunzie da parte dei medici, previste dall'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo comma, e 4 del citato decreto Ministeriale 23 aprile 1940.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1953

L'Alto Commissario: Tessitori

(4078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 27 luglio 1952, nella zona di Besozzo (Varese), dell'estensione di ettari 205 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene esteso su fondi contigui della superficie di ettari 23 circa e prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954. La zona stessa assume, pertanto, l'estensione complessiva di ettari 228 circa e resta così delimitata:

nord: strada frazione Cardana per Monvalle, fosso Monvallina;

est: fosso Monvallina e strada comunale da Massimo a Bogno;

sud: Bogno e strada Besozzo Superiore;

ovest: frazione Cardana e strada Besozzo Superiore.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1949, 16 agosto 1950, 5 giugno 1951 e 20 agosto 1952, nella zona di Malnate (Varese), dell'estensione di ettari 45 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 agosto 1951 e 19 agosto 1952, nella zona di Cuasso al Monte (Varese), dell'estensione di ettari 200 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 giugno 1951 e 17 agosto 1952, nella zona di Viggiù (Varese), dell'estensione di ettari 160 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 giugno 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 17 agosto 1950, 6 giugno 1951, 15 settembre 1951 e 22 agosto 1952, nella zona di Bisuschio (Varese), dell'estensione di ettari 89 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 15 settembre 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 luglio 1952, nella zona di Bomarzo (Viterbo), dell'estensione di ettari 500 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(3921)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, nella zona di Luino (Varese), dell'estensione di ettari 182 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1952, nella zona di Leggiuno San Giano (Varese), dell'estensione di ettari 520 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 settembre 1952, nella zona di Maccagno (Varese), dell'estensione di ettari 70, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 2 giugno 1951 e 14 agosto 1952, nella zona di Comerio, frazione Barasso (Varese), dell'estensione di ettari 170 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 2 giugno 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 15 agosto 1952, nella zona di Vergiate (Varese), dell'estensione di ettari 190 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 3 agosto 1951 e 16 agosto 1952, nella zona di Porto Ceresio (Varese), dell estensione di ettari 60 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 agosto 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(3922)

Ampliamento e permuta di fondi di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Mombaruzzo (Asti), di cui al decreto Ministeriale 14 luglio 1952, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 20, assumendo così la superficie complessiva di ettari 520. Detta zona, a seguito della permuta dei fondi, resta così delimitata:

dall'abitato di Mombaruzzo, strada comunale di Gammalero fino al confine con la provincia di Alessandria; detto confine sino a quota 195, indi strada campestre per Cascina Vignone fino al ponte di rio Ghisone; confine del comune di Bruno, nella valle del Ghisone, fino al ponte della strada comunale Bruno-Mombaruzzo; detta strada fino all'abitato di Mombaruzzo.

(3971)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Tigliole e San Damiano (Asti), di cui al decreto Ministeriale 17 luglio 1952, della estensione di ettari 330, viene ampliata su fondi contigui della superficie di ettari 340 circa. Detta zona assume, pertanto, la estensione complessiva di ettari 670 circa e resta così delimitata:

dalla cascina Salute, nell'abitato di Pratomorone, strada comunale che porta a frazione Gherbino, frazione Poccola, frazione Malaterra, quindi strada vicinale per cascina Amasio, cascina Remondini fino alle pendici del Bricco Gallo; da qui strada campestre per Sabionette, cascina Smeriglio fino a rio Blesio; detto rio fino alla strada provinciale San Damiano-Asti; detta strada fino al bivio per Cascinetta, passa per vallone laterale del rio Sghiaratta; indi strada campestre fiancheggiante detto rio fino a quota 167, cascina Mogna e da qui raggiunge la cascina Salute in Pratomorone.

(3972)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1953, il ricorso straordinario proposto dalla signora Chieco Giuditta vedova Bonsegna avverso il provvedimento n. 68794/14629, in data 6 dicembre 1951, del Ministero di grazia e giustizia, è dichiarato inammissibile per la parte riguardante il mancato computo, nella liquidazione della pensione, della campagna di guerra 1915-1918, ed è rigettato per la parte riguardante la riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio di magistrato di appello e per la parte riguardante la mancata liquidazione della differenza tra gli assegni di magistrato di appello e quelli percepiti dal dott. Bonsegna nel periodo 30 maggio 1945-13 novembre 1947.

(3935)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Alessandria

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1953, n. 1371, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Alessandria, approvato con decreto Ministeriale 4 agosto 1949, è prorogato fino al 4 agosto 1958.

(3904)

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fondi

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1953, n. 1734, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Fondi, approvato con decreto Ministeriale 12 maggio 1949 e prorogato con decreto Ministeriale 21 marzo 1951, è ulteriormente prorogato fino al 12 maggio 1955.

(3908)

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Castel di Sangro

Con decreto Ministeriale 29 luglio 1953, n. 1583, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castel di Sangro, approvato con il decreto Ministeriale 14 aprile 1949 e prorogato con decreto Ministeriale 6 aprile 1951, è ulteriormente prorogato fino al 14 aprile 1957.

(3909)

Ulteriore proroga al termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Impruneta e borgata Desco

Con decreto Ministeriale n. 1825 del 29 luglio 1953, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Impruneta e borgata Desco, approvato con decreto Ministeriale 13 giugno 1949, e prorogato con decreto Ministeriale 18 maggio 1951, è ulteriormente prorogato fino al 13 giugno 1957.

(3936)

Proroga al termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Montelupo Fiorentino

Con decreto Ministeriale 29 luglio 1953, n. 2270, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Montelupo Fiorentino, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1947, e prorogato con decreti Ministeriali 24 maggio 1951 e 30 giugno 1953, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1955.

(3937)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5850, in data 27 luglio 1953, il prof. Italico Baccelli è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Lucca.

(3939)

Modificazione allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 aprile 1953, è stata approvata la modifica apportata allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Milano, deliberata dal Consiglio di amministrazione e dall'assemblea ordinaria dei conferenti del detto Istituto nelle sedute del 2 aprile e 30 giugno del 1952.

(3938)

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale per l'anno 1953

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla detta Amministrazione nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3940)

Ulteriore proroga al termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Montescudo (Forlì)

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1953, n. 2197, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Montescudo, approvato con decreto Ministeriale 26 marzo 1948 e prorogato con decreto Ministeriale 24 marzo 1950, è ulteriormente prorogato fino al 26 marzo 1954.

(3965)

Determinazione del nuovo termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Palestrina

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1953, n. 1651, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Palestrina, approvato con decreto Ministeriale 26 maggio 1947, è stabilito al 26 maggio 1955.

(3966)

Ulteriore proroga al termine per l'escuzione del piano parziale di ricostruzione di Latisana

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1953, n. 1617, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Latisana, approvato con decreto Ministeriale 17 luglio 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 16 luglio 1950, è ulteriormente prorogato fino al 17 luglio 1956.

(3967)

Ulteriore proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Bribano in comune di Sedico

Con decreto Ministeriale 31 luglio 1953, n. 1761, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione della frazione Bribano in comune di Sedico, approvato con decreto Ministeriale 19 maggio 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 15 maggio 1950, è ulteriormente prorogato fino al 19 maggio 1955.

(3968)

Varianti al piano parziale di ricostruzione di Viareggio

Con decreto Ministeriale 14 luglio 1953, n. 2573, sono state approvate, previa decisione sulle opposizioni, le varianti al piano parziale di ricostruzione di Viareggio, vistato in due planimetrie in scala 1:2000, e una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione di dette varianti resta fermo il termine fissato dal decreto Ministeriale 20 agosto 1950, n. 1243.

(3969)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dott. Lia Rossi di Urio, nata a Fermo il 13 novembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4008)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quattro cooperative della provincia di Pesaro-Urbino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 luglio 1953, le società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile:

1) Società cooperativa approvvigionamenti prodotti ortofrutticoli, con sede in Pesaro, costituita con atto 23 aprile 1945 per notaio dott. Giuseppe Fabbri;

2) Società cooperativa di consumo « Bocca Trabaria », con sede in Lamoli di Borgopace, costituita con atto 12 giugno 1949, per notaio Bruno Checchi;

3) Società cooperativa di lavoro servizi di nettezza urbana, con sede in Pesaro, costituita con atto 13 febbraio 1940, per notaio dott. Giuseppe Fabbri;

4) Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Orciano di Pesaro, costituita con atto 20 novembre 1946, per notaio dott. Pio Cartacci di Fano.

(4046)

Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa Casa di lavoro per ciechi, con sede in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 luglio 1953, la Società cooperativa Casa di lavoro per ciechi, con sede in Reggio Calabria, costituita con atto notaio Antonino Vita, in data 21 dicembre 1938, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 Codice civile senza la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4047)

Scioglimento di ufficio di sei cooperative della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 maggio 1953, sono state sciolte, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, le Società cooperative qui appresso indicate:

1) Società cooperativa popolare di consumo, con sede in Gairo, costituita con atto 16 ottobre 1944 rogito Piroddi;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro fra operai, con sede in Tortolì, costituita con atto 23 gennaio 1946, rogito Sulis;

3) Società cooperativa « Il Minatore », con sede in Seui, costituita per atto 23 marzo 1948, rogito Mameli;

4) Società cooperativa « La Redenta », con sede in Sadali, costituita con atto 1° agosto 1945, rogito Lorrai;

5) Società cooperativa edilizia lavoratori, con sede in Tortolì, costituita con atto 10 aprile 1949, rogito Demurtas;

6) Società cooperativa fra lavoratori, con sede in Gairo, costituita con atto 16 agosto 1945, rogito Piroddi.

(4048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle obbligazioni per la Ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che il giorno 31 agosto 1953, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 86ª estrazione delle obbligazioni emesse dalla società per la Ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n 4587.

La quantità delle obbligazioni da estrarre, secondo il piano di ammortamento, è di 11.867 ed i numeri di quelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3927)

Estrazione delle obbligazioni ferroviarie Livornesi Lucca Pistoia e Romane comuni

Si notifica che il giorno 4 settembre 1953, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'ammortamento delle obbligazioni della cessata Società delle ferrovie romane (Livornesi, Lucca-Pistoia e Romane comuni) passate a carico dello Stato per effetto della convenzione 17 novembre 1877 e 26 aprile 1879, approvata con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249, serie II.

Le quantità delle obbligazioni da estrarre sono quelle indicate nei rispettivi piani di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 agosto 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	307463	3.500 —	Amodeo *Biagio Graziano* fu Francesco, dom. in Palermo.	Amodeo *Biagio* fu Francesco, dom. a Palermo.
Id.	324408	3.570 —	Amodeo *Graziano Biagio* fu Francesco, dom. in Termini Imerese (Palermo).	Amodeo *Biagio* fu Francesco, dom, in Termini Imerese (Palermo).
Id.	325508	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	273436	630 —	Cariboni *Ulisse* fu Andrea, dom. a Colico (Como), ipotecata per cauzione.	Cariboni *Pietro Giuseppe Ulisse* fu Andrea, dom. a Colico (Como), ipotecata per cauzione.
Id.	420938	1.120 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 46	108	Cap. nom. 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 51	101	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 60	45	23.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 60	37	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 % (1936)	11418	185 —	Monteleone Giuseppe e Maria fu Giuseppe minori sotto la patria potestà della madre *Aiello Carmela fu Salvatore*, dom. ad Adrano. L'usufrutto vitalizio spetta a *Pedone* Fortunata fu Calogero.	Monteleone Giuseppe e Maria fu Giuseppe minori sotto la patria potestà della madre *Bulla Amalia fu Giuseppe* dom. ad Adrano. L'usufrutto vitalizio spetta a *Arpidone* Fortunata fu Calogero.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3845)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	631,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Visintin Francesco, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 27 dicembre 1939, numero 50,142-I, nella forma originaria e precisamente da Visintin a Vizintin e fermo restando il decreto stesso nei riguardi degli altri familiari;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 27 dicembre 1939, n. 50/142-I, nel senso che il cognome del sig. Visintin Francesco fu Eugenio e della Cotic Maria, nato a Savogna d'Isonzo il 16 febbraio 1908 e residente a Savogna d'Isonzo, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Vizintin.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari

1) Peteani Carolina di Giovanni e fu Petejan Rosalia, nata a Savogna d'Isonzo il 23 gennaio 1909 moglie; 2) Visintin Aldo, nato il 3 agosto 1935; 3) Visintin Carla, nata il 6 novembre 1928; 4) Visintin Amelio, nato il 20 giugno 1940, figli nati tutti a Savogna d'Isonzo.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 13 luglio 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(3882)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 20 giugno 1952, n. 7899, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1951, è costituita come appresso:

Presidente:

Fabiani dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Zeetti prof. Raffaello, veterinario provinciale;
Pagnini prof. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
Barboni prof. Elio, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Guzzardi dott. Massimo, veterinario condotto.

Segretario:

Colajanni dott. Maurico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3690)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ravenna in data 20 dicembre 1952, n. 22213, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna, è costituita come appresso:

Presidente:

Rossini dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:

Ciraldo dott. Salvatore, medico provinciale;

Fontana prof. dott. Luigi, primario medico dell'ospedale civile di Ravenna;

Lesi prof. dott. Aldo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Faenza;

Merichi dott. Guido, medico condotto.

Segretario:

Alfano dott. Natale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Ravenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3691)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Varese in data 15 gennaio 1953, n. 2331, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese, è costituito come appresso:

Presidente:

Varcaponti dott. Umberto, vice prefetto.

Componenti:

Bellino dott. Mario, medico provinciale;

Rota prof. dott. Gildo, primario chirurgo dell'ospedale di Saronno;

Pontecaccia prof. dott. Luigi, docente in clinica medica;

Sonzini dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Mazzullo dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3692)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova (gruppo B) nel ruolo di segreteria del Commissariato per il turismo.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di vice coadiutore in prova (gruppo *B*) nel ruolo di segreteria di questo Commissariato, indetto con decreto Presidenziale 26 gennaio 1953 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile successivo, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 2, 3 e 5 ottobre 1953, alle ore 8,30.

(3911)

PREFETTURA DI UDINE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto n. 56038/San. in data 2 novembre 1951, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1950;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, ed il verbale 9 luglio 1953 con la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso in premessa indicato:

N.	Candidato		Punti
1.	Tonicello Pietro	punti	63,165
2.	Russolo Pietro	»	62,144
3.	Fabris Luigi	»	56,531
4.	Fortuni Nicolò	»	55,669
5.	Neri Virgilio	»	55,535
6.	Colombatti Mirko	»	55,125
7.	Lorenzini Benigno	»	54,931
8.	Panier Domenico	»	54,647
9.	Bonotto Ottorino	»	53,820
10.	Cariglia Michele	»	53,518
11.	Schiavi Ciriano	»	53,451
12.	Simeoni Amelio	»	53,277
13.	Marsoni Alberto	»	53,046
14.	Cristante Giovanni	»	53,036
15.	Zatti Emilio	»	53,003
16.	Ricci Giacomo	»	52,973
17.	Galassini Mario	»	52,952
18.	Fontanelli Duilio	»	52,930
19.	Bettuzzi Valentino	»	52,921
20.	Guiotto Pietro	»	52,907
21.	Zanier Davide	»	52,876
22.	De Cesare Giovanni	»	52,806
23.	Stroili Aldo	»	52,680
24.	De Grassi Giovanni	»	52,561
25.	Bigai Antonio	»	52,274
26.	Manfè Manlio	»	52,101
27.	Roia Arduino	»	52,050
28.	Pamato Mario	»	52,042
29.	Crescini Arturo	»	51,844
30.	Bianchi Mario	»	51,655
31.	Bevilacquà Riccardo	»	51,435
32.	Tocci Vittorio	»	51,408
33.	Galassini Angelo	»	51,326
34	Burelli Dino	»	50,953
35.	Furlan Domenico	»	50,916
36.	Marangoni Gianni	»	50,737
37.	Venuti Pietro	»	50,715
38.	Chittaro Elio	»	50,671
39.	Franzè Francesco	»	50,636
40.	Cariglia Manlio	»	50,537
41.	Caramazza Ferdinando	»	50,435
42.	Delami Carlo	»	50,215
43.	Cattaruzzi Mario	»	49,960
44.	Vadori Vinicio	»	49,924
45.	Bonelli Luigi	»	49,716
46.	Coccolo Gianfranco	»	49,545
47.	Sabucco Pietro	»	49,349
48.	Rossetto Antonio	»	49,323
49.	Franceschini Giorgio	»	49,200
50.	Romani Arrigo	»	49,096
51.	Navarina Vincenzo	»	48,823
52.	Romor Renato	»	48,691
53.	Meo Giuseppe	»	48,457
54.	Polan Sergio	»	48,332
55.	De Franceschi Giovanni	»	48,324
56.	Marchetto Fortunato	»	48,320
57.	Piancastelli Giovanni	»	48,283
58.	Codutti Americo	»	48,253
59.	Carpi Dante	»	48,207

60.	Bassini Enrico	punti 48,181
61.	Venuti Giorgio	» 48,150
62.	De Girolami Giocondo	» 48,098
63.	Borsellini Liborio	» 47,949
64.	Menazzi Gino	» 47,926
65.	Pasquali Gioacchino	» 47,921
66.	Cimoli Gianfrancesco	» 47,842
67.	Stefani Giovanni	» 47,833
68.	Testa Michelino	» 47,740
69.	Toppani Antonio	» 47,740
70.	Franzolini Paolo	» 47,690
71.	Tartaglia Armando	» 47,626
72.	Brovedani Adalberto	» 47,533
73.	D'Andrea Luigi	» 47,482
74.	Contardi Bruno	» 47,415
75.	Pangrazio Rocco	» 47,274
76.	Pancaldi Alfonso	» 47.258
77.	Nicolardi Walter	» 47,183
78.	Luppi Ugo	» 47,124
79.	Ceccotto Corrado	» 47,083
80.	Roncato Gino	» 47 —
81.	Dal Monego Otello	» 46,950
82.	Cortellini Settimio	» 46,909
83.	Liverani Giacomo	» 46,853
84.	Arcicasa Alfredo	» 46,800
85.	Megaro Gaetano	» 46,798
86.	Vernazza Leopoldo	» 46,798
87.	Sgobazzi Roberto	» 46,693
88.	Poletto Giovanni	» 46,680
89.	Manna Gabriele	» 46,632
90.	Sernaglia Giancarlo	» 46,566
91.	Vianello Aldo	» 46,550
92.	Bandini Giovanni	» 46,258
93.	Ferrari Franco	» 46,151
94.	Zavarise Giorgio	» 45,974
95.	Fassina Pietro	» 45,808
96.	Pescosta Giovanni	» 45,800
97.	Sorrentini Vincenzo	» 45,700
98.	Dal Secco Alfredo	» 45,528
99.	Pirrami Claudio	» 45,400
100.	Peano Guido	» 45,380
101.	Mazzaro Ernesto	» 45.181
102.	Cartelli Valentino	» 45,093
103.	Mignone Alfonso	» 45 —
104.	Carosello Francesco	» 44,700
105.	Mardente Mario	» 44,374
106.	Broglio Adelchi	» 44,282
107.	Calabrese Stefano	» 44,278
108.	Garbini Ferdinando	» 44,098
109.	Moricca Salvatore	» 44 —
110.	Crupi Giuseppe	» 44 —
111.	Ceretoli Umberto	» 43,883
112.	La Macchia Carlo	» 43,830
113.	Buracchio Giorgio	» 43,216
114.	Battaglia Agostino	» 43,200
115.	Marcolin Dino	» 41,624
116.	Cristiani Innocente	» 41,574
117.	Valcini Steno	» 41,049
118.	Nardini Ermenegildo	» 39,874
119.	Fusco Giovanni	» 36,848
120.	Marino Giuseppe	» 36,250
121.	Amminaturo Aniello	» 35,594

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Udine, addì 10 luglio 1953

Il prefetto: BUONO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto pari numero in data 10 luglio 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Viste le domande dei concorrenti, dalle quali risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte mediche comunali e consorziali a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Tonicello dott. Pietro: Zoppola;
2) Russolo dott. Pietro: Fontanafredda;
3) Fabris dott. Luigi. Codroipo 1° reparto;
4) Fortuni dott. Nicolò: Basiliano;
5) Neri dott. Virgilio: Cordenons 2° reparto;
6) Colombatti dott. Mirke: Rivignano;
7) Lorenzini dott. Benigno: Treppo Carnico;
8) Panier dott. Domenico: Moggio Udinese;
9) Bonotto dott. Ottorino: Gonara;
10) Cariglia dott. Michele: Ragogna;
11) Schiavi dott. Ciriano: Cordovado;
12) Simeoni dott. Amelio: Palazzolo dello Stella;
13) Marsoni dott. Alberto: San Pietro al Natisone;
14) Cristante dott. Giovanni: Pocenia;
15) Zatti dott. Emilio: Pinzano al Tagliamento;
16) Galassini dott. Mario: Carlino;
17) Fontanelli dott. Duilio: Resia;
18) Bettuzzi dott. Valentino: Cimolais;
19) Guiotto dott. Pietro: Prato Carnico;
20) Zanier dott. Davide: Vivaro,
21) De Cesare dott. Giovanni Pulfero;
22) Stroili dott. Aldo: Verzegnis;
23) De Grassi dott. Giovanna Taipana;
24) Bigai dott. Antonio: Prepotto;
25) Manfè dott. Manlio: Sauris.

Udine, addì 14 luglio 1953

Il prefetto: BUONO

(3849)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 24/23564 San. del 9 aprile 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto con decreto prefettizio n. 277 del 30 dicembre 1947 per il conferimento di quattro posti di veterinario condotto;

Visto il proprio decreto n. 25/23565 del 9 aprile 1953, con il quale si assegnavano ai veterinari vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto che la condotta unica di Pianoro, a seguito di rinuncia del dott. Persiani Giorgio, 3° in graduatoria, vincitore della condotta stessa, è rimasta vacante e disponibile;

Ritenuto che il dott. Marchetti Massimo, 5° graduato, avente diritto a termine di legge, ha fatto tenere a questa Prefettura dichiarazione di accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Marchetti Massimo è dichiarato vincitore della condotta unica di Pianoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Bologna, addì 24 giugno 1953

Il prefetto: DE' SIMONE

(3730)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.